

STATUTO

“i Meridiani” Onlus

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37, 38 del codice civile e del Decreto Legislativo n. 460/97, l'associazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito sotto la denominazione “i Meridiani” Onlus, di seguito “Associazione”.

Inoltre l'Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede legale in Battipaglia (Sa), alla via Pastore,14 c.a.p. 84091 e potrà aprire sede secondarie, operative e non, nazionali, regionali, provinciali, locali e rappresentanze in ogni paese comunitario ed extracomunitario ed ovunque ciò si rendesse necessario nell'interesse degli associati o dell'associazione.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'associazione è fissata fino al 2050 e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci o tacitamente.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha lo scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità solidaristiche. L'attività della stessa deve essere diretta esclusivamente al perseguimento di fini sociali e culturali.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con terzi nel rispetto delle norme dello statuto e del regolamento.

L'associazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 5 – OGGETTI E SCOPI

L'associazione svolge la sua attività nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Beneficenza;
- Promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, dirette ad arrecare benefici a soggetti che versano in condizioni di bisogno, individuati nelle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, socio o familiari, ovvero nei comportamenti di collettività esterne, limitatamente agli aiuti umanitari;
- L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di quelle per natura conformi a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse;
- A titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione svolgerà le seguenti attività connesse:
 - ♦ Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, corsi, seminari, stages ed ogni tipo di attività didattica concernenti il campo della comunicazione, della cultura e della società ove potranno essere impiegati i soci stessi come prestazione professionale; contatti e rapporti con agenzie di Sponsoring per favorire quelle iniziative in accordo con i fini dell'associazione che necessitano di sponsorizzazione per la realizzazione di determinati progetti.
 - ♦ Attività culturali: incontri, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti ed eventi culturali in genere ed ogni altra attività di qualunque tipo che possa rientrare direttamente o indirettamente tra gli scopi per cui l'associazione si è costituita, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, ludoteche, emeroteche, centri culturali stabili ed itineranti,

gallerie d'arte, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci; pubblicazione ed edizione di periodici, mezzi audiovisivi e libri che abbiano attinenza con le finalità dell'associazione stessa, collaborazione temporanea o permanente con persone, gruppi o enti italiani o stranieri che agiscono in qualsiasi settore della comunicazione con intenti analoghi a quelli della suddetta associazione; pubblicazione di libri, riviste, giornali, compact-disc, videoregistrazioni, videocassette, cd-rom, e materiale audiovisivo.

- ♦ Attività associativa: incontri, manifestazioni tra soci in occasione di meeting, seminari, congressi.
- ♦ Attività di supporto informativo: fornire ad enti pubblici e privati consulenza per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento professionale la cui natura operativa sia compatibile con le finalità dell'associazione.
- ♦ L'associazione potrà compiere ogni altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio ed inoltre potrà compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nei limiti di legge, che il Consiglio Direttivo riterrà comunque utile e necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; non potrà peraltro tutelare o promuovere interessi politici, sindacali o di categoria.
- ♦ L'associazione potrà gestire relazioni e collaborazioni e stipulare convenzioni, contratti ed appalti con enti statali e territoriali, enti privati e/o altri gruppi e associazioni, pubbliche e/o private. L'associazione potrà chiedere ed ottenere contributi e finanziamenti dagli enti a ciò preposti nonché sponsorizzazioni, sovvenzioni e donazioni da privati in genere, sempre nella piena conformità ai fini perseguiti.
- ♦ L'associazione potrà acquistare e/o gestire beni immobili per fine culturale, artistico, ricreativo, sociale con la facoltà di rivolgersi ad enti pubblici o privati, Società, Istituti bancari e non, al fine di realizzare le suddette attività.
- ♦ Potrà, inoltre quando ciò sarà ritenuto utile e necessario per il raggiungimento del fine sociale, aderire ad organismi locali nazionali e sopranazionali, nonché ottenere il riconoscimento o l'iscrizione presso qualsiasi ente o persona pubblica o privata; potrà altresì assumere interesse o partecipazioni in altri enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio. Essa tuttavia dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle aziende pubbliche o private e di ogni altra organizzazione in genere.
- ♦ L'associazione può avvalersi, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, della professionalità anche di soci, retribuendola secondo quanto stabilito da apposite convenzioni.
- ♦ L'associazione ha inoltre lo scopo di aggregare e diffondere la cultura della comunicazione, nelle forme e nei modi universalmente conosciuti. L'associazione si propone il fine di promuovere le attività di carattere culturale, con particolare riguardo alla comunicazione, mediante la partecipazione, diretta o indiretta, attiva o passiva, di tutte quelle persone che dimostrino interesse ai fini proposti dalla statuto, senza alcuna discriminazione soggettiva. L'associazione potrà organizzare eventi culturali, premi giornalistici, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e di pittura, corsi di formazione, opere editoriali ed eventi in genere, nonché produrre ed allestire spettacoli propri. L'associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono finalità affini, anche parzialmente, con gli scopi dell'associazione stessa. Infine l'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Art. 6 – REQUISITI DEI SOCI E AMMISSIONE

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici. I soci saranno classificati in due distinte categorie:

Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e che risultano membri del primo Consiglio Direttivo;

Soci ordinari: quelli che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Potranno inoltre essere soci associazioni e circoli aventi attività e scopi sociali, non in contrasto con quelli dell'associazione stessa.

Potranno infine essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali, culturali e umanitari. Possono essere ammessi tutti coloro che aderiscono agli scopi previsti dagli articoli del presente statuto; l'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal giorno successivo al momento in cui le domande sono state accolte. All'atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente ad ogni effetto acquisterà la qualifica di socio.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio individua dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifiche delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

La quota sociale peraltro è intrasmissibile e in alcun modo rivalutabile.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento recedere, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Art. 8 – DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'associazione ha carattere libero e volontario, ma comporta per il socio l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni ed i regolamenti che, in base ad esso, saranno attuati e predisposti dagli organi dell'associazione, ed il diritto di partecipare alle attività sociali. Tutti i soci dovranno versare al momento della loro iscrizione una quota associativa a titolo di tassa di iscrizione, il cui importo e la relativa scadenza saranno stabiliti a seconda del vario ordine di soci dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci saranno altresì tenuti a versare all'associazione quote annuali di associazione, i cui diritti e la cui periodicità è stabilita, annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza, cioè perdita di qualcuno dei requisiti in virtù dei quali è avvenuta l'ammissione;
- per mancato versamento della quota sociale protratta per oltre sessanta giorni;
- per delibera del Consiglio Direttivo quando il socio abbia contravvenuto alle norme di etica professionale o per altri motivi giudicati gravi e lesivi anche per il buon nome dell'associazione, nonché per motivi di incompatibilità, ed ha effetto immediato, salva la facoltà per il radiato che non condivida le ragioni dell'esclusione, di adire un Collegio Arbitrale previsto dal presente Statuto o all'uopo nominato, in tal caso il socio dovrà comunque considerarsi sospeso ed escluso dall'attività dell'associazione fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di dimissioni queste verranno accettate dal Consiglio Direttivo, ma, se il socio non è in regola con i pagamenti previsti, è fatta salva la facoltà, da parte dell'associazione, di aderire alle vie legali fino alla completa tutela dei diritti dell'associazione stessa.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – PAERTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due terzi dei soci, fondatori ed ordinari nel loro insieme.

Art. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno sette giorni, mediante lettera indirizzata ai soci o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione a cura del Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi sia nella sede sociale che al di fuori della stessa.

Art. 13 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, mentre l'assemblea straordinaria necessita della presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

Nell'assemblea hanno diritto al voto gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'assemblea tra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dai presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno la metà dei voti attribuiti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Art. 14 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissioni e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione in altro comune;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, fatta soltanto eccezione di quelli che, per disposizione di legge o statuto, sono riservati all'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllare l'esecuzione della stessa;
- decidere sugli investimenti patrimoniali;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- decidere sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla collaborazione con terzi secondo le direttive dell'assemblea;
- predisporre i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nominare il Direttore Generale per la realizzazione di tutti gli eventi culturali promossi dall'associazione scegliendo tra i soci o i non soci. A tal proposito il Direttore Generale è investito di ogni potere esecutivo, pervio visto autorizzativo da parte del Presidente dell'associazione per decidere sui criteri da seguire per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, nonché di quelli inerenti alla richiesta ed all'ottenimento di sponsorizzazioni, finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti pubblici o privati, altri gruppi e associazioni;
- conferire e revocare procure;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al parere del Presidente;
- procedere, all'inizio di ogni anno solare, alla revisione degli elenchi dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare sia l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, sia il recesso e l'esclusione degli associati;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private, che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- promuovere e verificare la costituzione delle Sezioni, delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di Ricerca e di Studio, approvarne il regolamento, ratificare la nomina dei Direttori responsabili, nonché approvarne i rendiconti preventivi e consuntivi;
- nominare i Direttori di eventuali sedi periferiche, italiane (provinciali o regionali) o estere, scelti tra i soci dell'associazione;
- seguire tutte le attività deliberate dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può delegare parte dei suoi poteri nonché la firma sociale ad un suo componente stabilendone i limiti e le competenze; può inoltre avvalersi di tutte

le agevolazioni sia fiscali che finanziarie vigenti in materia di incentivazione rivolta ad enti no profit ed in particolare alle Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale; può inoltre avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, scelti fra i soci fondatori e soci ordinari, e nominato dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo nomineranno tra loro, il Presidente, un Direttore Generale, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Queste funzioni potranno essere svolte anche da uno stesso associato.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni ed inoltre non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio riceveranno, in dipendenza della loro carica, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, e potranno ricevere un eventuale compenso annuale, non superiore al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale S.p.A..

Art. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni devono essere convocate mediante affissione dell'avviso nella bacheca posta nella sede legale e, se istituite, nelle sedi periferiche, almeno dieci giorni prima, oppure con lettera raccomandata inviata almeno cinque giorni prima; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato.

In seconda convocazione, le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e da un membro del Consiglio, facente funzioni di segretario, precedentemente scelto dal Presidente.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle decisioni consiliari; solo il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 19 – ELEZIONE E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura 2 (due) anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinvio delle cariche. Al termine del mandato il Presidente può essere sfiduciato per gravi negligenze o inadempienze ovvero per straordinari motivi, in tal caso si procederà ad una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e sociale dell'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, ne dirige l'attività ed attua tutti i procedimenti necessari per il funzionamento della stessa. A lui competano tutti gli atti di ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce le attività compiute.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, provvedendo alle relative convocazioni assembleari e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione verificando l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni sono conferite al Vice-Presidente, se nominato, o ad un membro del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 20 – PROVENTI, ONERI E BILANCIO

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dai contributi degli associati;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative, che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da eventuali finanziamenti erogati su richiesta, da soggetti privati e/o pubblici;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti pubblici e privati in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da contributi di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private);
- da contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o convegni organizzati dall'associazione;
- da proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere un bilancio o rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati alle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non potranno in alcun modo essere distribuiti ai soci.

È fatto divieto di corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, per la loro opera di amministratori, emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A., nonché di corrispondere compensi per collaborazioni non direttamente finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore eccedente il dieci per cento delle entrate di ciascun esercizio annuale.

Art. 21 – DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari devono essere pagati per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno o, in caso di successiva iscrizione, entro dieci giorni dall'accettazione della medesima.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Il socio che cessa in qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Il versamento dei contributi non crea altri diritti oltre a quelli sopracitati e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione, né per atto tra vivi o mortis causa.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 24 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo delle ONLUS.

Art. 25 – RIINVIO

Per quanto non completato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.